



COMUNE DI CANICATTÌ
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.2022,
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 del 7 luglio 2026

OGGETTO: Esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, n. 2836/2020, siccome parzialmente riformata dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023. Determinazioni in merito al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. delle aree site nel territorio comunale e censite al Catasto Terreni, foglio n. 54, particella n. 2140, occorse per la realizzazione di strade pubbliche. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilaventisei, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 17:30 e segg., nella Sede del Comune di Canicattì, sita nel Corso Umberto I, si riunisce la --Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Canicattì, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Calogero FERLISI	Presidente	X	
Dott. Fortunato A. D. PITROLA	Componente	X	
Dott. Danilo PALUMBO	Componente	X	

Partecipa alla riunione, in modalità da remoto, ai sensi della deliberazione OSL n. 5 del 22.10.2024 la dott.ssa Loredana Vaccaro, Vice Segretario Generale del Comune di Canicattì, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Canicattì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20 aprile 2022, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2022, assunto al protocollo di questo Comune in data 16 gennaio 2023, con il n. 1634, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Canicattì, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 13 gennaio 2023, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Fortunato Antonio Domenico PITROLA e dott. Danilo PALUMBO;
- che questa Commissione Straordinaria, regolarmente insediatasi in data 16.01.2023, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito Avviso ed invito ai creditori a presentare, entro il termine di sessanta giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 3 del 13.03.2023, e la relativa scadenza è stata, pertanto, stabilita, a seguito della disposta proroga, per il giorno 19 aprile 2023;
- che il summenzionato Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato, vale a dire, nel caso del Comune di Canicattì, al 31 dicembre 2020;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazione n. 5 del 13/09/2023, ha proposto al Comune di Canicattì l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10.10.2023, il Comune di Canicattì ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva;
- con propria deliberazione n. 6 del 9 novembre 2023, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

Dato atto che:

- i Sigg.ri A. M. P., D. G. P., G. P., U. P., R. M. P., G. R. P., A. S. P., G. M., B. M., G. N. P., M., G. P., rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Buttitta, Girolamo Rubino, Vincenzo Airò, proprietari di aree oggetto della complessa procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Canicattì per la *“realizzazione del parcheggio adiacente il Convento di Padre Gioacchino La Lomia e collegamento con via Pirandello”*, culminata con l’emanazione del provvedimento di esproprio n. 229 del 3 marzo 2011, con atto di citazione notificato in data 14.12.2012, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Agrigento, il Comune di Canicattì chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’avvenuta illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione, per l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica (sede stradale denominata Via Pirandello), di un’area edificabile di loro proprietà (per quota indivisa) sita in Canicattì ed identificata catastalmente al foglio 54, particella n. 2140, di mq 607;
- con sentenza n. 726/2018, resa tra le parti in data 29.05.2018, il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, previa consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, osservando che *“l’irreversibile trasformazione del terreno per effetto della realizzazione della strada denominata Via Pirandello è conseguenza di una procedura espropriativa che - pur se non culminata in un decreto di esproprio - è stata regolarmente preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità e, dunque, caratterizzata dall’esercizio del pubblico potere”*;
- con il ricorso introduttivo, notificato il 9.09.2018 e depositato il 4.10.2018, i summenzionati ricorrenti, nel riassumere tempestivamente il giudizio ai sensi dell’art. 59 della L. n. 69/2009, chiedevano, tra l’altro, la condanna del Comune di Canicattì alla restituzione delle aree oggetto di occupazione ovvero all’integrale risarcimento del danno subito per effetto della perdita della proprietà delle aree medesime e salva la possibilità di adottare un provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- con sentenza n. 2836/2020, pubblicata in data 11.12.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Terza, accoglieva in parte il ricorso proposto e, per l’effetto, condannava il Comune di Canicattì al rilascio, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, dell’area occupata, oltre al risarcimento del danno nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione calcolato a partire dal 14.12.2012 e fino all’effettivo rilascio, compensando le spese del giudizio;
- detta sentenza veniva impugnata dalla medesima parte ricorrente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, che, con sentenza n. 362/2023, pubblicata in data 25.05.2023, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, condannava il Comune di Canicattì a risarcire i danni subiti dagli appellanti nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione calcolato a partire dal

14.12.2007 e fino all'effettivo rilascio, compensando per metà le spese del giudizio e condannando, altresì, il Comune di Canicattì a pagare all'appellante le spese del doppio grado per il residuo cinquanta per cento, liquidando tale frazione in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali ed accessori di legge, con rifusione dei contributi unificati versati, confermando, per il resto, l'impugnata sentenza del Giudice di prime cure;

- perdurando l'inattività del Comune di Canicattì, i suindicati ricorrenti, con ricorso per giudizio di ottemperanza, proposto dinanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sezione Terza, iscritto al n. 1939/2025 R.G., chiedevano la condanna del medesimo Comune a dare esecuzione alla precitata sentenza del medesimo T.A.R., n. 2836/2020, *“limitatamente al capo della medesima con cui l'Amministrazione è stata condannata alla restituzione, previa remissione in pristino, dei terreni illegittimamente occupati di proprietà degli odierni ricorrenti (censiti in catasto urbano del Comune di Canicattì al foglio di mappa n. 54, particella n. 2140), con la precisazione, resa in motivazione, che <<rimane ferma e non viene pregiudicata dalla presente sentenza, la facoltà del Comune di determinarsi ai sensi dell'art. 42 bis mediante l'adozione del provvedimento acquisitivo e la liquidazione al privato del relativo indennizzo, con salvezza in ogni caso del diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo da liquidarsi conformemente al disposto di cui al comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo>>”*;

- con sentenza n. 1106/2026, pubblicata in data 20.04.2026, il T.A.R. Palermo, Sezione Terza, accoglieva il ricorso ed intimava all'Amministrazione Comunale, *“nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla restituzione del bene immobile sopra indicato, previa riduzione in pristino; rientra nella facoltà del Comune adottare, entro lo stesso termine, un provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001”*. A tal fine, in considerazione del fatto che presso il Comune di Canicattì è in corso la procedura di cui agli artt. 246 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il suindicato T.A.R. precisava che *“l'adozione dell'atto di acquisizione rientra tra le attribuzioni dell'OSL (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15/2020), mentre residua in capo agli organi istituzionali dell'ente locale la scelta tra la restituzione del suolo appreso illegittimamente e l'acquisizione, con la conseguenza che l'OSL interverrà solo all'esito della predetta decisione di natura discrezionale, non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale”*. Nell'ipotesi di inutile decorso dell'indicato termine, il T.A.R. Palermo disponeva che, *“su sollecitazione della parte interessata”*, avrebbe provveduto, *“in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell'ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze”*;

- il Consiglio Comunale di Canicattì, con deliberazione n. 11 del 24.03.2026, prendeva atto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile in questione, valutando l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico, la loro prevalenza sull'interesse privato e la carenza di alternative, sicché disponeva, in via definitiva, *“l'acquisizione sanante non retroattiva ex art. 42-bis”*, demandando all'OSL i successivi adempimenti conseguenziali;

- l'Organismo Straordinario di Liquidazione, con note, da ultimo, prot. n. 45888 del 17.11.2025 e prot. n. 18538 del 21.4.2026, chiedeva al competente Responsabile E.Q. 5 specifica relazione tecnica sullo stato del procedimento, che veniva trasmessa con nota prot. n. 27389 del 16.06.2026 e successiva nota integrativa prot. n. 27835 del 17.06.2026;

Verificato che:

- come rilevato dalla consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal Tribunale Civile di Agrigento, in sede di primo giudizio, e, in particolare, dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2026, non risulta ipotizzabile la restituzione del fondo oggetto del giudizio in quanto il predetto terreno non può essere riportato allo stato preesistente, poiché le aree sono irrimediabilmente trasformate a seguito di intervento edilizio e, dunque, non essendo rinvenibile alcuna alternativa, va disposta l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le stesse risultano attualmente di pubblica utilità;

Evidenziato, inoltre, che:

- con la citata nota prot. n. 27835 del 17.06.2026 il Responsabile E.Q. n. 5 ha relazionato come l'area censita al N.C.T. del Comune di Canicattì, al foglio n. 54, particella n. 2140, di mq 607, risulti *"irreversibilmente trasformata in viabilità pubblica (via Pirandello)"* ed ha prodotto perizia tecnico-estimativa, facendo riferimento alla suindicata *"Consulenza Tecnica d'Ufficio, redatta dall'arch. Vincenzo Liuzzi nel procedimento civile R.G. n. 534/2012 del Tribunale di Agrigento (depositata nel giugno 2016)"*, mai contestata, *"nei successivi gradi di giudizio"*, dalle parti attoree/ricorrenti ed alla quale si rinvia *per relationem*, con cui ha proceduto, quindi, alla stima *"del valore venale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, muovendo dal valore di € 30,00/mq accertato per aree non edificabili del territorio di Canicattì dalla Corte di Appello di Palermo ..., rivalutato in € 32,73/mq e corretto con i coefficienti di differenziazione relativi a giacitura pianeggiante (1,10), forma regolare (1,10), ubicazione eccellente (1,10) e ampiezza media (1,00)"*, determinando, conseguentemente, il valore venale del bene, calcolato per i mq 607 oggetto di occupazione illegittima, in complessivi € 26.443,12;

Rilevato che:

- il terreno interessato dalla irreversibile trasformazione ricade in agro del Comune di Canicattì, via Pirandello, distinto in catasto al foglio di mappa n. 54, particella n. 2140 (ex part. n. 80), di mq 607;
- detti terreni risultano di proprietà esclusiva dei Sigg.ri P. D. G., P. G. N. P. A. S., P. G. R. P. L. R., P. R. M., P. G., P. G. G. A., P. M., P.U, in atti generalizzati e le cui generalità si omettono per ragioni di riservatezza, proprietari ciascuno per le rispettive quote, siccome indicate nella citata Relazione Tecnica del Responsabile E.Q. n. 5, trasmessa con l'anzidetta nota prot. n. 27835 del 17.06.2026 (cfr. pagg. 2-3);

Evidenziato, altresì, che la richiamata relazione tecnica sullo stato del procedimento (prot. n. 27835 del 17.06.2026) conteneva la ricognizione di valore all'attualità del bene, non possedendo la Commissione Straordinaria di Liquidazione le competenze tecniche per effettuarla, garantendo nella sua posizione di terzo gli interessi delle parti interessate;

Verificato che, come già rilevato nella deliberazione del Consiglio del Comune di Canicattì n. 11/2026, esecutiva ai sensi di Legge, non è ipotizzabile la restituzione della particella n. 2140, sopra specificata, in quanto il predetto terreno non può essere riportato allo stato preesistente, poiché le aree sono irrimediabilmente trasformate in intervento edilizio e, dunque, non essendo rinvenibile alcuna alternativa, deve disporsi l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le stesse sono attualmente di pubblica utilità;

Preso atto che:

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha individuato una stima del terreno, nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Agrigento, mai contestata dalle parti attoree/ricorrenti;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha richiesto agli Uffici la determinazione analitica del *quantum debeatur*, tenuto conto della citata consulenza tecnica d'ufficio e delle statuizioni della sentenza del T.A.R. Palermo n. 2836/2020, siccome parzialmente riformata dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023;

Rilevato che la certificazione urbanistica dei beni oggetto di esecuzione del giudicato non ne rivela la vocazione edificatoria, anche in considerazione dell'opera stradale pubblica realizzata;

Acclarato come la natura e la vocazione edificatoria di un qualsiasi terreno, sia urbano che non urbano, non possano prescindere dalla destinazione che gli attribuisce lo strumento urbanistico comunale, poiché la suscettibilità edificatoria di un fondo non può ritenersi definibile in astratto ma piuttosto deriva da un complesso sistema di norme e parametri, che si rinvergono nel piano urbanistico comunale, nelle relative norme di attuazione, nonché nelle eventuali disposizioni di piani urbanistici esecutivi, siano essi di iniziativa pubblica o privata;

Considerato, con particolare riferimento alla classificazione urbanistica delle aree, che il potenziale edificatorio delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione *de quibus*, risulta nullo, in relazione al fatto che, nel vigente Piano Regolatore Comunale (variante generale, adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione dei 5-6 luglio 2002, n. 41 ed approvato in via definitiva con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.03.2006), le suddette aree vengono indicate come strade pubbliche;

Tenuto conto, pertanto, che, all'azione edificatoria privata condotta in una prima fase, è subentrata un'attività di infrastrutturazione pubblica, che ha contribuito a realizzare le attrezzature minime previste per Legge, imprescindibili per raggiungere sufficienti livelli di vivibilità per i residenti, sicché va considerato il contributo fornito dall'azione pubblica alla generazione dei valori urbani;

Visti:

- il P.R.G., approvato con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.03.2006;

Dato atto che il lotto di terreno delle parti ricorrenti nel giudizio di ottemperanza *de quo agitur*, per quanto accertato, ricade all'interno delle aree di sedime della viabilità esistente e, pertanto, lotti non più restituibili, né tampoco edificabili, trattandosi di aree destinate a viabilità;

Ritenuto, pertanto, congruo il valore di mercato delle aree in argomento, siccome sopra determinato;

Posto che, nell'attuale quadro normativo di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, è previsto:

- al comma 1, che, qualora l'Amministrazione Comunale utilizzi beni per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, valutati gli interessi in conflitto, può disporre che gli stessi beni siano acquisiti, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;
- al comma 3, che, salvi i casi in cui la Legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale predetto è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile; l'indennizzo è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 3, 4, 5, 6, 7. Inoltre, per il periodo di occupazione senza titolo, è computato, a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore come determinato ai sensi del comma 1;
- al comma 4, che il provvedimento di acquisizione recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e, se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, deve essere specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati e deve evidenziare l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;

Considerato, inoltre, che:

- le aree di cui trattasi sono destinate all'uso pubblico e per ciò utilizzate da svariati anni ed assolvono ad esigenze concrete ed attuali della collettività in quanto risulta innegabile la realizzazione, nelle aree di sedime delle porzioni particellari riconducibili alle parti ricorrenti, di un complesso di opere di urbanizzazione, che costituiscono la trama viaria consolidata dell'aggregato residenziale in cui esse insistono. I tracciati viari in oggetto, infatti, realizzati in parte già precedentemente alle azioni condotte dall'Amministrazione Comunale, hanno una così stretta funzionalità ai manufatti edilizi ivi realizzati, che ogni ipotesi di rimessa in pristino sarebbe illogica o, quanto meno, impraticabile (cfr. pag. 2 della suindicata Consulenza Tecnica d'Ufficio);
- non sono individuabili soluzioni alternative all'adozione del presente provvedimento, non essendo possibile la restituzione del bene e, dunque, dovendo pervenire alla regolarizzazione della situazione. L'area interessata è stata, infatti, irreversibilmente trasformata per i predetti scopi di interesse pubblico, per cui sussiste l'attualità e la prevalenza dell'interesse pubblico al suo mantenimento in capo all'Ente, che giustifica il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, rispetto all'interesse del privato;

Preso atto che, dalla certificazione urbanistica, rilasciata dall'Ente in data 06.07.2026 e composta da certificato di destinazione urbanistica (CDU n. 165/2026), foglio di mappa e visure relative alle aree oggetto del ricorso, emerge che le particelle di terreno sopra indicate rientrano nelle aree destinate a viabilità esistente;

Vista la nota del competente Responsabile E.Q. n. 5, prot. n. 27835 del 17.06.2026, sopra richiamata, con cui viene determinato l'indennizzo per l'area oggetto del presente procedimento sanante in complessivi € 26.443,12, quivi richiamata *per relationem*, da cui l'Organismo Straordinario di Liquidazione non intende discostarsi, tenuto conto della summenzionata Consulenza Tecnica d'Ufficio, a cui si aggiungono gli importi, a titolo di risarcimento per l'occupazione *sine titolo*, determinati dai *dicta* di cui alla sentenza del T.A.R.

Palermo n. 2836/2020, siccome parzialmente riformata dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023, con decorrenza dal 14.12.2007 sino alla data odierna;

Rilevato, per le superiori ragioni e per quanto accertato dal competente Ufficio, che la quantificazione del dovuto, a seguito dell'ottemperanza alla più volte citata sentenza del T.A.R. Palermo n. 2836/2020 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023, viene determinata nella somma complessiva di € 60.899,06, come in dispositivo partitamente indicato, e formato da:

- € 26.443,12 per il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;
- € 2.644,31 per il pregiudizio non patrimoniale, determinato in misura corrispondente al 10% del valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;
- € 24.516,11 per il danno per occupazione illegittima nella misura dell'interesse del 5% annuo sul valore venale, calcolato a partire dal 14.12.2007 sino alla data odierna (cfr. sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023, *cit.*);
- € 7.295,52 a titolo di rimborso per spese legali, oltre ai contributi unificati relativi ai giudizi, sopracitati, n. 1806/2018 R.G. (dinanzi al T.A.R. Palermo) e n. 634/2021 R.G. (dinanzi al C.G.A.R.S.), nonché al giudizio di ottemperanza n. 1939/2025 R.G., se ed in quanto versati;

Ritenuto:

- che l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio ammonta ad € 60.899,06, oltre ai menzionati importi dei contributi unificati, come sopra partitamente considerato;
- che, nonostante gli Organi ordinari del Comune di Canicattì avrebbero dovuto uniformare la propria condotta al giudicato formatosi, non potendo per nessuna ragione di opportunità amministrativa, di ordine pubblico o di difficoltà economico-finanziaria, sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l'*an* ed il *quando*, ma al più una discrezionalità, per ciò che concerne il *quomodo* (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 7.5.2002, n. 2439), non hanno provveduto, in ogni caso, entro i termini prescritti, a dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, n. 2836/2020, siccome parzialmente riformata dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023;

Ritenuto, altresì, in conseguenza di quanto sopra rappresentato, di dover provvedere alla improcrastinabile adozione del presente provvedimento di acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, per le aree distinte al Catasto Terreni, al foglio di mappa n. 54, particella n. 2140, di complessivi mq 607, utilizzate per strutture viarie;

Evidenziato, pertanto, che, nel caso di specie, non viene in esecuzione una procedura esecutiva nei confronti del Comune, in quanto il giudizio è stato instaurato per contrastare il silenzio dell'Amministrazione, sicché il Comune è tenuto a porre riparo alla situazione di inerzia - denunciata nel ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza - restituendo i terreni, previa riduzione in pristino stato, ovvero provvedendo alla loro acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto, inoltre, che:

- il Comune di Canicattì, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.04.2022, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

- con D.P.R. 22.12.2022, notificato al Comune ed assunto al protocollo generale dell'Ente in data 16.1.2023, con il n. 1634, veniva nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Canicattì, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Considerato, inoltre, che l'importo complessivo del debito derivante dall'acquisizione sanante in argomento è pari ad € 60.899,06, e risulta così suddiviso:

- € 26.443,12 per il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;

- € 2.644,31 per il pregiudizio non patrimoniale, determinato in misura corrispondente al 10% del valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;

- € 24.516,11 per il danno per occupazione illegittima nella misura dell'interesse del 5% annuo sul valore venale, calcolato a partire dal 14.12.2007 sino alla data odierna (cfr. sentenza del C.G.A.R.S. n. 362/2023, *cit.*);

- € 7.295,52 a titolo di rimborso per spese legali, oltre ai contributi unificati relativi ai giudizi, sopracitati, n. 1806/2018 R.G. (dinanzi al T.A.R. Palermo) e n. 634/2021 R.G. (dinanzi al C.G.A.R.S.), nonché al giudizio di ottemperanza n. 1939/2025 R.G., se ed in quanto versati;

Visti:

- l'art.42-bis, rubricato: "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico", del D.P.R. n. 327/2001 (recante il Testo Unico Espropri);

- l'art. 32 della Legge n. 142/90 e s.m.i., siccome introdotta nell'Ordinamento Regionale con la L.R. n. 48/91 e s.m.i., secondo cui rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, gli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- la L. n. 241/1990 e s.m.i., siccome introdotta nell'Ordinamento Regionale, da ultimo, con la L.R. n. 7/2019;

Visti, altresì:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., avente ad oggetto: "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., recante le "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", siccome introdotto nell'Ordinamento Regionale, il quale, tra l'altro, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

- il D.Lgs. n. 33/2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- il D.Lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante: "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale,

D E L I B E R A

- **di dichiarare** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della quale costituiscono anche motivazione;

- **di aver valutato** come motivato nelle premesse:

- l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
- la prevalenza dell'interesse pubblico sul contrapposto interesse privato del proprietario;
- la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

- **di pronunciare**, in via definitiva, l'acquisizione sanante non retroattiva al patrimonio indisponibile del Comune di Canicattì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del summenzionato D.P.R. n. 327/2001, dei beni immobili censiti al N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni) del Comune di Canicattì, al foglio di mappa n. 54, particella n. 2140, già di proprietà delle ditte meglio elencate nel sottostante prospetto, attesa l'attualità dell'utilizzo per scopi di interesse pubblico ed escludendo la restituzione e la riduzione in pristino:

Intestatario	Dati anagrafici	Quota
P. D. G.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	1/12
P. G. N.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	1/12
P. A. "A." (<i>recte</i> : S.)	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	2/12
P. G. R.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	2/12
P. L. R.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	2/12
P. R. M.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	2/12
P. G.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	1/24
P. G. G. A.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	1/24
P. M.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	1/24
P. U.	n. (OMISSIS)(C.F. OMISSIS)	1/24
Totale		24/24

Fogli o	Particell e	Superficie			R.D.	R.A.	Mq
		ha	a	Ca			
54	2140	000	06	07			607.00
Totali							607.00

- **di stabilire** che l'indennizzo dovuto alle ditte sopra espressamente indicate, per il pregiudizio patrimoniale, nonché per il danno da occupazione illegittima, come stabilito dall'art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 327/2001. è complessivamente di € 60.899,06, come da relazione tecnica redatta dal competente Ufficio in data 17.06.2026, prot. gen. 27835, allegata e parte integrante al presente provvedimento;

- **di dare atto** che il passaggio del diritto di proprietà avviene sotto condizione sospensiva del pagamento o deposito delle somme dovute a titolo di indennizzo;

- **di dare atto**, inoltre, che il bene viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni effetto di Legge. In forza del presente provvedimento, sono estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene acquisito, salvo quelli compatibili con i fini per cui l'acquisizione è disposta. Le azioni reali o personali esperibili non incidono sugli effetti del presente provvedimento;

- **di dare atto**, altresì, che l'importo complessivo del debito derivante dall'acquisizione sanante in argomento è pari complessivamente ad € 60.899,06, oltre alla refusione dei contributi unificati, se ed in quanto versati, relativi ai giudizi, sopracitati, n. 1806/2018 R.G. (dinanzi al T.A.R. Palermo) e n. 634/2021 R.G. (dinanzi al C.G.A.R.S.), nonché al giudizio di ottemperanza n. 1939/2025 R.G., come di seguito suddiviso:

- A) PREGIUDIZIO PATRIMONIALE, determinato in misura corrispondente alla quantificazione determinata dalla consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal Tribunale Civile di Agrigento e confermato dalla richiamata relazione tecnica redatta dal competente Ufficio in data 17.6.2026, prot. gen. 27835, pari a complessivi € 26.443,12;
- B) PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE, determinato in misura del 10% del valore venale del bene, pari a complessivi € 2.644,31;
- C) DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA, determinato nella misura dell'interesse del 5% annuo sul valore venale, calcolato a partire dal 14.12.2007 sino alla data odierna, pari ad € 24.516,11;

D) RIMBORSO COMPENSI LEGALI

1. Giudizio dinanzi al T.A.R. Palermo n. 1806/2018 R.G. e C.G.A.R.S. n. 634/2021 R.G.

Onorari	€ 4.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 600,00
C.P.A. (4%)	€ 184,00
Totale imponibile	€ 4.784,00
IVA 22% su imponibile	€ 1.052,48
Totale	€ 5.836,48

2. Giudizio di ottemperanza dinanzi al T.A.R. Palermo n. 1939/2025 R.G.

Onorari	€ 1.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 150,00
C.P.A. (4%)	€ 46,00
Totale imponibile	€ 1.196,00
IVA 22% su imponibile	€ 263,12
Totale	€ 1.459,12

oltre ai contributi unificati relativi ai giudizi, sopracitati, n. 1806/2018 R.G. (dinanzi al T.A.R. Palermo) e n. 634/2021 R.G. (dinanzi al C.G.A.R.S.), nonché al giudizio di ottemperanza n. 1939/2025 R.G., se ed in quanto versati, ed IVA sui compensi, ove dovuta in ragione del regime fiscale dei difensori creditori;

- **di dare atto** che la somma complessiva di € 60.899,06 non trova copertura negli strumenti finanziari approvati dall'Ente, sicché vertesi in ipotesi di debito fuori bilancio;

- **di riconoscere**, pertanto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (vigente TUEL), la legittimità del debito fuori bilancio, in favore delle ditte sopra indicate, della somma complessivamente calcolata di € 60.899,06, oltre gli importi dei contributi unificati, ed IVA sui compensi, ove dovuta in ragione del regime fiscale dei difensori creditori, come sopra partitamente determinata e di seguito liquidata, ad estinzione della procedura esecutiva incoata, mediante giudizio di ottemperanza, dinanzi il T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, con ricorso n. 1939/2025 R.G., definito con sentenza n. 1106/2026, pubblicata in data 20.04.2026;

- **di disporre** che il suindicato debito venga ammesso alla massa passiva, gestita da questo Organismo Straordinario di Liquidazione per la conseguente liquidazione, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*;

- **di demandare** conseguentemente al Responsabile E.Q. 5 tutti gli adempimenti esecutivi conseguenti al presente provvedimento, quali:

a) notifica, nella forma degli atti processuali civili, alla proprietà interessata. La notifica comporta il passaggio del diritto proprietà al Comune a condizione che avvenga il pagamento/deposito degli indennizzi dovuti;

b) trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Conservatoria dei Registri Immobiliari, con conseguente voltura al Catasto e registrazione all'Agenzia delle Entrate;

c) pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sezione "Attività e procedimenti", sottosezione "Provvedimenti Organi Collegiali";

d) invio del presente provvedimento alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 327/2001;

- **di dare atto** che la presente deliberazione e la relativa documentazione saranno trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai fini dell'accertamento dell'eventuale danno erariale, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti;

- **di avvertire** che, contro il presente atto, può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, nel termine di decadenza di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, mentre, avverso la determinazione definitiva dell'indennizzo, è ammesso ricorso

- **di demandare** conseguentemente al Responsabile E.Q. 5 tutti gli adempimenti esecutivi conseguenti al presente provvedimento, quali:

a) notifica, nella forma degli atti processuali civili, alla proprietà interessata. La notifica comporta il passaggio del diritto proprietà al Comune a condizione che avvenga il pagamento/deposito degli indennizzi dovuti;

b) trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Conservatoria dei Registri Immobiliari, con conseguente voltura al Catasto e registrazione all'Agenzia delle Entrate;

c) pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sezione "Attività e procedimenti", sottosezione "Provvedimenti Organi Collegiali";

d) invio del presente provvedimento alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 327/2001;

- **di dare atto** che la presente deliberazione e la relativa documentazione saranno trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai fini dell'accertamento dell'eventuale danno erariale, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti;

- **di avvertire** che, contro il presente atto, può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, nel termine di decadenza di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, mentre, avverso la determinazione definitiva dell'indennizzo, è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente Corte di Appello ex art. 29 del D.Lgs. n. 150/2011 ed art. 54 del D.P.R. n. 327/2001, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a cura dell'Amministrazione.

Alle ore _____, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Calogero FERLISI

Il Componente

Dott. Fortunato Antonio Domenico PITROLA

Il Componente

Dott. Danilo PALUMBO

Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Loredana Vaccaro.

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: www.comune.canicatti.ag.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Canicatti, lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Canicatti: www.comune.canicatti.ag.it, Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nell'Ordinamento Regionale, art. 12 della L.R. n. 44/1991 e s.m.i.) in data 07/07/2026.

Canicatti, lì

07 LUG, 2026

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE




CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento –
ex Provincia Regionale di Agrigento)

DIREZIONE III "Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico, Patrimonio, Beni Confiscati,
Fondi e progettazione politiche di coesione"

Elevata Qualificazione n. 4

"Urbanistica-Sviluppo economico-Patrimonio-Beni confiscati"

Servizio Urbanistica

CDU n. 165/2026

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. n. 4

SENTITA la richiesta del Responsabile della E.Q. n. 5 di questo Comune;

VISTO l'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380;

VISTA la legge regionale 7.9.1998, n. 23;

VISTO il Piano Regolatore Generale (variante generale), adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 5-6 luglio 2002, n. 41 e approvato con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, i cui Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione sono stati modificati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 12.2.2008 e n. 13 del 18.3.2008, esecutivi giusta Determinazione Dirigenziale n. 182 del 6.5.2010. Inoltre, il R.E. e le N.T.A. sono stati modificati con Deliberazioni Consiliari n. 66 del 30.11.2018, n. 56 del 23.7.2019, n. 29 del 29.6.2020 e n. 15 del 06.3.2023. In data 01.10.2022 è entrato in vigore il "Regolamento tipo edilizio unico", approvato con DPRS n. 531 del 20.5.2022, le cui disposizioni sono prevalse sulle norme del citato Regolamento Edilizio Comunale, in forza del comma 5 dell'art. 99 del medesimo RTEU, successivamente abrogato con DPRS n. 553/GAB del 05.7.2023;

VISTO il «Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento», adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del Regolamento di cui al R.D. n. 1357/1940, col D.A. n. 7 del 29.7.2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la cui normativa è modificata dal D.A. n. 46/GAB del 29.11.2018 come sostituito dal D.A. n. 62/GAB del 12.6.2019 del medesimo Assessorato, approvato con D.A. n. 64/GAB del 30.09.2021 (S.O. alla G.U.R.S. n. 48 del 29.10.2021, p. I) del citato Assessorato, e le cui norme di attuazione sono state modificate con D.A. n. 25/GAB del 10.6.2026 (G.U.R.S. n. 28 del 26.6.2026, p. I) del medesimo Assessorato;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale, con funzioni dirigenziali *ad interim* della Direzione III, n. 724 del 04.5.2026, rettificata con D.D. n. 738 del 06.5.2026, con la quale è stato conferito al dott. Antonio La Vecchia l'incarico di responsabile della Elevata Qualificazione n. 4 "Urbanistica – Sviluppo economico – Patrimonio – Beni confiscati";

VISTI gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che l'area sita in Canicattì, iscritta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento - Territorio – Servizi Catastali – Catasto Terreni, al foglio di mappa 54 particella 2140, così come campita in rosso negli allegati estratto di mappa catastale e stralcio di P.R.G., sulle tavole del citato Piano Regolatore Generale, ricade, fatte salve le variazioni dovute alle oggettive e diffuse incongruenze planimetriche presenti tra le varie cartografie, mappe catastali e dei vari strumenti urbanistici, su viabilità esistente.

Si specifica che la medesima particella individua un tratto della Regia Trazzera DEM 464 "Castrofilippo - Canicattì", trasferito al demanio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 8, della L.R. 16.4.2003, n. 4.

La citata area rientra tra le *componenti viabilità storica* (art. 18 delle N.d.A.) del citato Piano Paesaggistico, restando salva l'osservanza delle norme, eventuali altre componenti e prescrizioni ed indirizzi programmatici e pianificatori previsti dal medesimo Piano.

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

- **viabilità esistente:** Si rimanda a quanto specificatamente previsto nell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione relative alla Variante Generale al P.R.G.;

- «Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento»: Si rimanda al medesimo Piano meglio indicato in premessa.

In virtù dell'art. 3 del citato D.A. n. 64/GAB del 30.09.2021, con cui è stato approvato il suddetto Piano Paesaggistico, si applicano le misure di salvaguardia, in quanto le previsioni del medesimo Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi contenute nei medesimi strumenti urbanistici.

Il presente certificato è redatto fatte salve eventuali diverse prescrizioni urbanistico-edilizie e/o limitazioni conseguenti dalla L.R. 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii e altre norme.

Resta ferma la piena osservanza delle disposizioni in atto in vigore in materia urbanistico-edilizia e di tutela di vincoli di legge, piani e/o urbanistici, seppur qui non citati specificatamente.

Resta inteso che per quanto attiene l'eventuale potenzialità edificatoria, di cui il presente certificato non costituisce accertamento, dovrà verificarsi se la particella sopra indicata sia stata nel passato utilizzata per la realizzazione di fabbricati oggetto anche di condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94, L. n. 326/03).

Si evidenzia che, in applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, e s.m.i., recepito nella Regione Sicilia dall'art. 36 della L.R. 2.8.2002, n. 7, e s.m.i., e dell'art. 16 della L.R. 12.7.2011, n. 12, sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio previsti dal P.R.G.

Fanno parte integrante ed inscindibile del presente i citati estratto di mappa catastale e stralcio di P.R.G.

Si rilascia a richiesta dell'Ufficio interessato su carta libera per usi amministrativi.

Canicattì, 06 luglio 2026

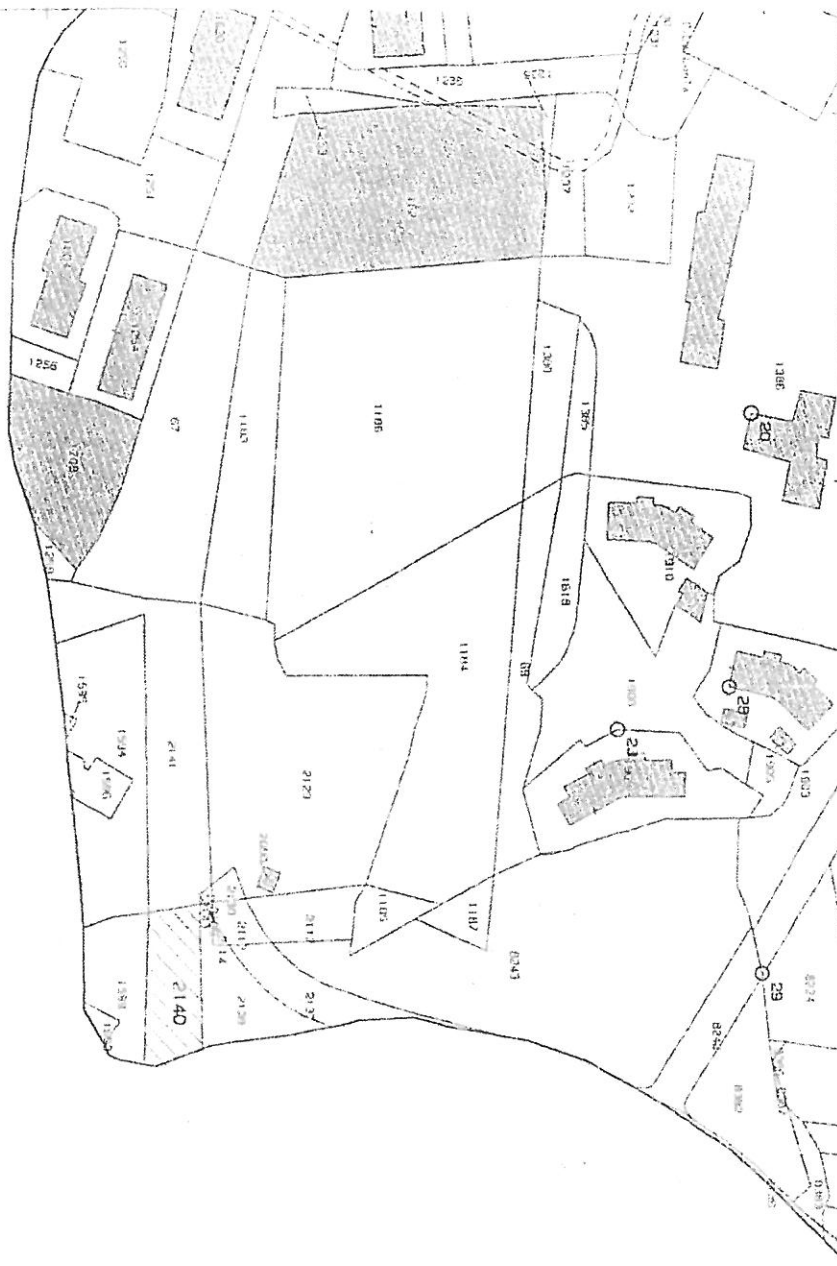
IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. *Erminia Di Fazio*)



IL RESPONSABILE DELLA E.Q. n. 4
(Dott. *Antonio La Vecchia*)



[Handwritten signature and scribbles on the right margin]



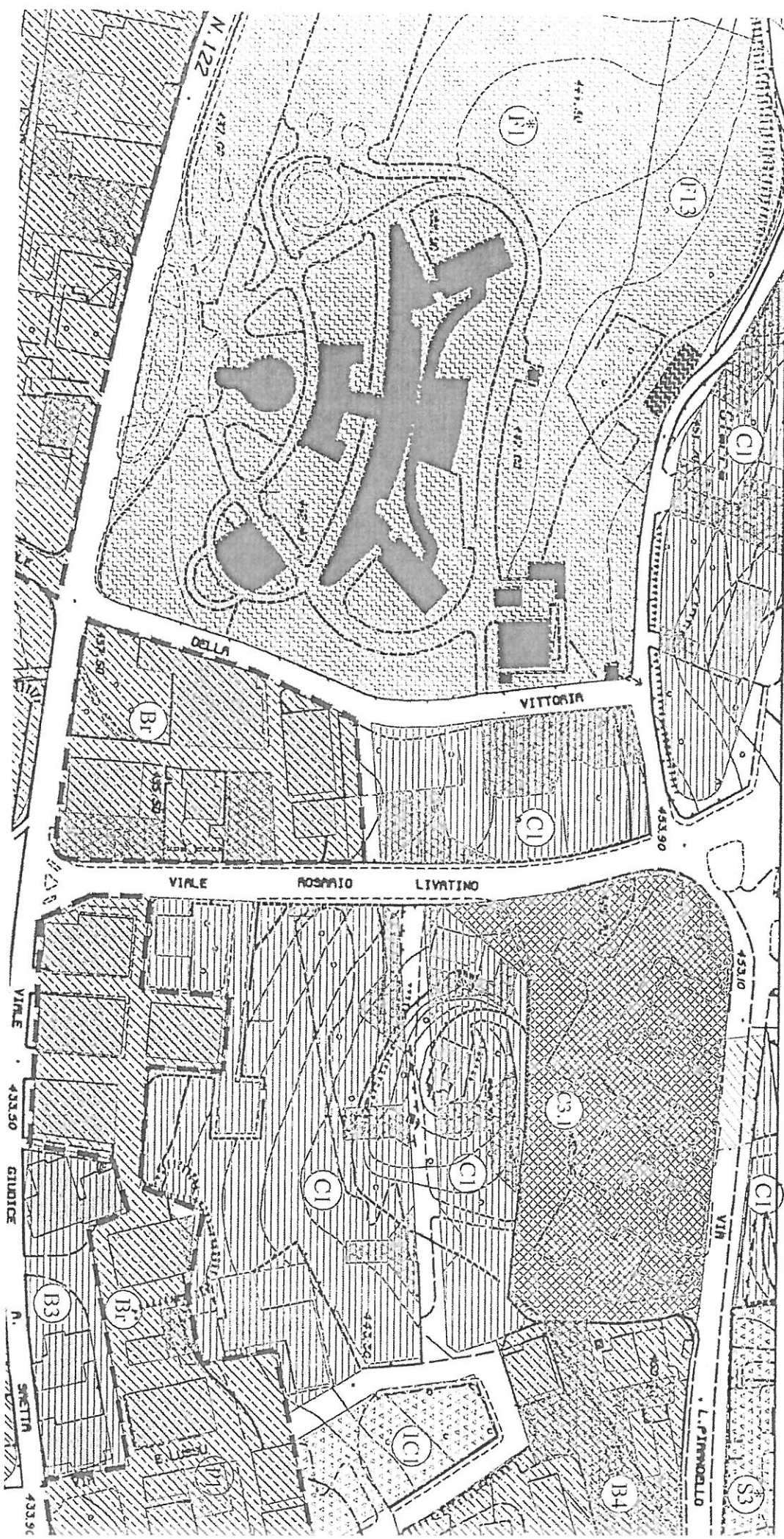
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E-4900

1 Particella: 2140



18